



Ordinanza concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OAF)

Modifica del 14 ottobre 2020

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 26 maggio 1961¹ concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:

Art. 13b Aliquota di contribuzione per l'AVS/AI

¹ I contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa ammontano al 10,1 per cento del reddito determinante. Gli assicurati devono versare almeno il contributo minimo di 958 franchi annui.

² Gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa pagano un contributo, compreso tra 958 e 23 950 franchi annui, sulla base della loro sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita. Il contributo è calcolato come segue:

Sostanza o reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20		Contributo annuo (AVS+AI)	Supplemento per ogni 50 000 franchi ulteriori di sostanza o di reddito conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20
Franchi		Franchi	Franchi
meno di	550 000	958	—
	550 000	1 010	101
	1 750 000	3 434	151,50
	8 550 000 e oltre	23 950	—

¹ RS 831.111

Art. 14b cpv. 1 e 2, primo periodo

¹ Gli assicurati devono fornire alla Cassa di compensazione i dati necessari alla fissazione dei contributi entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno contributivo.

² La Cassa di compensazione fissa i contributi dovuti per l'anno contributivo mediante decisione entro il 31 agosto dell'anno successivo all'anno contributivo. ...

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

14 ottobre 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr